



Prot. n. 68783

Cremona, li 30/09/2019

DECRETO N. 623 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO, AUTORIZZAZIONE MODIFICA IMPIANTO ED ESERCIZIO ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE, TRATTAMENTO PER RECUPERO - DITTA ADRIATIC ECOSERVICE S.R.L. - COMUNE DI TORNATA

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale, le Delibere del Presidente n. 299 del 23/12/2015 e n. 53 del 01/04/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio", n. 9 del 27/01/2017 di proroga dell'incarico sino al 30/09/2017, n. 106 del 27/09/2017 di proroga sino al 31/12/2018 e 176 del 27/12/2018 di ulteriore proroga sino al 31/12/2019;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative trasferite alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che la ditta Adriatic Ecoservice s.r.l., con sede in Tornata, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 77168 del 07/11/2018, successivamente integrata e modificata al prot. 50925 del 15/07/2019, per l'approvazione del progetto e l'ottenimento dell'autorizzazione per modifiche realizzative e d'esercizio dell'attività di gestione rifiuti (deposito preliminare, trattamento e recupero) relativamente all'impianto sito in comune di Tornata via Europa n.14/16;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta Adriatic Ecoservice s.r.l. è attualmente titolare, relativamente all'impianto in comune di Tornata (CR) via Europa n.14/16, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva R13 con adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Decreti della Provincia di Cremona n. 92 del 02/02/2017 e n. 73 del 07/02/2018. La scadenza dell'autorizzazione è fissata al 02/02/2027;
- l'attuale autorizzazione prevede un quantitativo massimo istantaneo di rifiuti per l'attività di messa in riserva pari a 1590 mc, corrispondenti a 1590 t ed un quantitativo massimo annuo autorizzato pari a 25.000 t, corrispondenti a 100 ton/giorno, considerando 250 giorni lavorativi/anno;
- con l'istanza in argomento, la ditta intende apportare all'impianto le seguenti varianti:
 - incremento del perimetro dell'impianto con utilizzo di una porzione del capannone adiacente a quello attualmente autorizzato;
 - utilizzo dei piazzali scoperti;
 - interruzione del collegamento delle caditoie interne al capannone già autorizzato alla linea di raccolta acque dei piazzali; gli eventuali sversamenti accidentali raccolti da tali caditoie

saranno quindi intercettate, all'occorrenza, conferiti ad impianti terzi autorizzati ai sensi del Lgs. 152/06 come rifiuto liquido;

- aggiornamento della posizione del locale tecnico posto a ridosso della facciata est del capannone autorizzato; la posizione viene aggiornata in quanto le tavole agli atti riportano, per mero errore materiale, un posizione non corretta;
- introduzione di una nuova linea di una pelacavi;
- introduzione delle operazioni di recupero R3 e R12 e dell'operazioni di smaltimento D15;
- introduzione di nuovi codici EER, identificativi sia di rifiuti pericolosi sia di rifiuti non pericolosi;
- modifica del layout produttivo con conseguente incremento del quantitativo massimo di rifiuti stoccato;
- incremento del quantitativo annuo conferito all'impianto;
- per quanto attiene la realizzazione delle opere edilizie, pavimentazione indicata a sud del capannone (ex area drenante) e la relativa rete fognaria interna, la ditta precisa che sono state richieste al Comune con SCIA;
- la ditta intende effettuare operazioni di:
 - R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento o presso terzi per un quantitativo di m³ 3751,5 pari a t 2388,0;
 - R13: messa in riserva di rifiuti pericolosi (contenenti PCB o equivalenti > 25 ppm) destinati a recupero presso terzi per un quantitativo di m³ 7,0 pari a t 3,5;
 - D15: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi di m³ 1393,0 pari a t 1000,5 destinati a smaltimento presso terzi;
 - D15: deposito preliminare di rifiuti pericolosi di m³ 71,0 pari a t 37,5 destinati a smaltimento presso terzi;
 - D15: deposito preliminare di rifiuti pericolosi (contenenti PCB o equivalenti > 25 ppm) di m³ 1,0 pari a t 0,5 destinati a smaltimento presso terzi;
 - R3: trattamento di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice cartacea;
 - R12: finalizzato alle operazioni di selezione e cernita, con eventuale adeguamento volumetrico, pelatura (cavi elettrici), di rifiuti non pericolosi, prima dell'avvio a operazioni di recupero presso terzi;
 - la quantità massima soggetta alle operazioni di trattamento R3 e R12, risulta essere pari a 101.800 t anno;
- il quantitativo massimo di rifiuti inteso come movimentazione è pari a 123.800 t/anno corrispondente ad una movimentazione giornaliera pari a 495,2 t/giorno, calcolata su 250 giorni lavorativi/anno;
- la capacità massima di stoccaggio risulta essere di 5.223,5 m³ pari 3.430 t;
- i rifiuti in argomento sono classificati pericolosi e non pericolosi; il trattamento avviene su matrici di carta e cartone, mentre sono variamente costituite le matrici da assoggettare allo stoccaggio nonché alle operazioni di R12;
- l'area interessata all'attività di gestione rifiuti ricopre una superficie complessiva pari a 9.300 m², di cui 5787 m² scoperti, 3513 m² coperti, i restanti a verde;
- l'impianto sarà organizzato in 31 aree funzionali distribuite parte al coperto parte all'esterno;
- per quanto riguarda le operazioni da svolgere all'interno dell'impianto, si fa presente che i rifiuti non pericolosi stoccati in regime di messa in riserva R13, saranno sottoposti a recupero interno (R3 per la carta-cartone e R12) o saranno conferiti, tal quali, ad impianti terzi autorizzati al ciclo di recupero;
- i rifiuti non pericolosi e pericolosi stoccati in regime di deposito preliminare D15 saranno conferiti tal quali ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di smaltimento;
- il ciclo di recupero R3 (svolto su rifiuti di carta e cartone) consisterà nella selezione e cernita manuale e/o meccanica con ragno, finalizzate all'estrazione delle sostanze estranee. I materiali ricavati dalla predetta operazione, saranno sottoposti a verifica rispondenti alle specifiche della norma UNI-EN 643, quindi adeguati volumetricamente mediante la pressa;

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti sostanziali, in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

RILEVATI i contenuti della pronuncia di esclusione di assoggettabilità a procedura di valutazione di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Cremona, di cui al D.D.P. n. 220 del 02/04/2019;

CONSIDERATO che le integrazioni con modifiche, presentate al prot. 50925 del 15/07/2019, rispetto all'istanza valutata in sede di verifica di assoggettabilità alla V.I.A, comportano:

- la rinuncia all'installazione della linea di multilacerazione/deferrizzazione/ cernita/triturazione con relativo impianto di aspirazione e trattamento polveri;
- la riorganizzazione del layout produttivo con modifica dei quantitativi massimi stoccati;
- la riduzione dei dati targa giornalieri relativi alle operazioni di recupero R12;
- la riduzione del quantitativo annuo trattato di rifiuti non pericolosi da 123.800 ton a 101.800 ton;

REPUTATO che dalle predette modifiche emerge come la nuova versione del progetto definitivo sia migliorativa considerato che:

- non comporta più emissioni in atmosfera, visto la rinuncia al multilacerazione/deferrizzazione/ cernita/triturazione;
- prevede una forte riduzione del quantitativo di rifiuti stoccati in regime di D15 a favore delle operazioni R13; pertanto l'attività sarà principalmente improntata alle operazioni di recupero piuttosto che alle operazioni di smaltimento;
- prevede la riduzione del dato targa delle operazioni R12;
- prevede la riduzione del quantitativo massimo annuo trattato di rifiuti non pericolosi;

VALUTATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. n. 63432 del 10/09/2019, ove si esprime generale parere favorevole viste le considerazioni emerse in tale sede e precisamente:

- la ditta non intende limitare l'operazione di R3 al solo quantitativo di 85.200 t/a, bensì poter sfruttare il massimo quantitativo indicato in 101.800 t/a;
- le operazioni di R3 e R12 si intendono separate;
- la produttività oraria complessiva è pari 50,9 t (senza limitazione sulle operazioni R3 e R12);
- le aree funzionali saranno delimitate da segnaletica orizzontale, contraddistinta da idonea cartellonistica e ove ritenuto necessario le stesse saranno separate da divisorii mobili;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di approvazione del progetto ed autorizzazione alle modifiche dell'impianto ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 343.747,68 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 3.751,5 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero, in parte presso il medesimo impianto, in parte presso terzi, entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 66.258,99;
- messa in riserva (R13) di 7,0 m³ di rifiuti pericolosi (contenenti cloro organico >2%; PCB o equivalenti > 25 ppm) destinati a recupero presso terzi, entro 3 mesi dall'accettazione; pari a € 783,05;
- deposito preliminare (D15) di 1.393,00 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 246.031,66;
- deposito preliminare (D15) di 71,00 m³ di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 25.080,75;
- deposito preliminare (D15) di 1,00 m³ di rifiuti pericolosi (contenenti cloro organico >2%; PCB o equivalenti > 25 ppm) destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 5.593,23;
- operazioni di recupero (R3/R12) di un quantitativo massimo di 101.800 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 111.864,56;

RITENUTO di procedere al rilascio della modifica di autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;

nonché di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

Il Dirigente dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 52_623

241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare e disporre a favore di

soggetto: ADRIATIC ECOSERVICE S.r.L.
codice fiscale: 02444140202
sede legale: via Europa 14 – Tornata (CR)
insediamento: via Europa 14/16 – Tornata (CR)

la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. n. 92 del 02/02/2017, e variata con D.D.P. n. 73 del 07/02/2018, alla gestione di rifiuti presso l'impianto sito in via Europa 14/16 – Tornata (CR), alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B, nonché della nuova planimetria Tavola n. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire:

- il termine di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di approntamento dell'impianto e la comunicazione dello stesso a questa Provincia;
- il termine massimo di 3 anni dall'inizio lavori per l'ultimazione degli stessi.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;

3. di sancire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo positivo accertamento da parte della Provincia della congruità degli interventi realizzati e subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6. A tal fine, entro il termine massimo di cui al precedente punto deve essere trasmessa alla Provincia:

- una comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori (accompagnata dalla documentazione attestante la conformità al progetto autorizzato - per le realizzazioni ed i macchinari -, i collaudi delle opere realizzate e degli impianti, marcatura CE delle macchine in dotazione, documentazione fotografica dei diversi settori), corredata da copia della SCIA presentata ai VV.FF.;
- la garanzia finanziaria di cui al successivo punto 6;

In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata

4. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata fino alla data del 02/02/2027 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza. La ditta (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, entro il termine di 90 giorni prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'insediamento (pertanto con primo termine utile il 03/10/2029), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale si attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) della locazione stessa, indicandone la successiva data di scadenza. Laddove muti la tipologia di disponibilità ne deve essere data parimenti comunicazione alla Provincia. In caso di inottemperanza, la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti decade unitamente alla scadenza della locazione della quale non è stato comunicato il rinnovo;

5. di far presente che

- l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È

fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;

- il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006. I relativi termini di scadenza sono allineati a quello del presente provvedimento;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;

6. di determinare in € 343.747,68 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 3.751,5 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero, in parte presso il medesimo impianto, in parte presso terzi, entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 66.258,99;
- messa in riserva (R13) di 7,0 m³ di rifiuti pericolosi (contenenti cloro organico >2%; PCB o equivalenti > 25 ppm) destinati a recupero presso terzi, entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 783,05;
- deposito preliminare (D15) di 1.393,00 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 246.031,66;
- deposito preliminare (D15) di 71,00 m³ di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 25.080,75;
- deposito preliminare (D15) di 1,00 m³ di rifiuti pericolosi (contenenti cloro organico >2%; PCB o equivalenti > 25 ppm) destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 5.593,23;
- operazioni di recupero (R3/R12) di un quantitativo massimo di 101.800 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 111.864,56;

7. La garanzia finanziaria deve essere presentata alla Provincia, per l'accettazione, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino ad 11 anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;

8. di disporre che

- ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 6, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- in caso di mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6 entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta avanzata dalla Provincia, ovvero in caso di difformità della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004, può essere revocato il presente provvedimento;

il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Adriatic Ecoservice s.r.l. (presso la suindicata sede legale)


ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Tornata (pec comune.tornata@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania_acque@legalmail.it);
- Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);

9. subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6, fatto salvo il termine indicato al punto 3, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato.

- ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui al medesimo D.Lgs. 159/2011 e si provvederà alla revoca del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Roberto Zanoni)



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data